



Prot. n. 3204 R.U.

Modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, in carico agli agenti della riscossione

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

- VISTI gli articoli 7 e 244, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, nonché gli articoli 16, paragrafo 3, e 24, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (in fase di rifusione), che stabiliscono, rispettivamente, che le decisioni adottate dall'autorità doganale sono immediatamente applicabili e che la presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata;
- VISTO l'articolo 222, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che prevede che l'importo dei dazi debba essere pagato dal debitore entro 10 giorni dalla comunicazione;
- VISTO l'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che dispone l'autorità doganale si avvale di tutte le possibilità offerte dalle disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione coatta, per garantire il pagamento dell'importo dei dazi;
- VISTO l'articolo 8, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007, che prevede che le risorse proprie delle Comunità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), siano riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria;
- VISTO l'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione, costituiscono titolo esecutivo, decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente e che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della

riscossione, con modalità che sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- VISTO l'articolo 5, comma 5, del Decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- VISTO il Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- VISTO il Decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321;
- VISTO l'articolo 3 del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- VISTI gli articoli 57, comma 1, 63, comma 1 e 68, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO l'articolo 24-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Motivazioni

L'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha innovato la disciplina della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione prevedendo che gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e dell'IVA all'importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. Tali atti, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla loro ricezione, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, con modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

La disposizione è finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall'attività di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e di IVA all'importazione e scaturisce dall'esigenza di fornire risposta, in tempi rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla intemperatività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

L'Istituzione dell'Unione ha, infatti, affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risulta coerente con il quadro giuridico comunitario in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili - ex art. 7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 -, l'attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Con il presente provvedimento viene data, pertanto, attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 16/2012.

Nel punto 1 sono definite le modalità di affidamento del carico ed il contenuto dei flussi telematici di trasmissione agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia servizi S.p.a.

Il successivo punto 2 si occupa, invece, di stabilire le modalità di formazione e consegna dei carichi, prevedendo la necessaria conformità dei flussi alle specifiche tecniche allegate.

Nel punto 3 è stabilito quando si intende effettuata la consegna del carico all'agente della riscossione.

Il contenuto del punto 4 afferisce agli obblighi di natura contabile a carico degli agenti della riscossione. In particolare, viene precisato che, ai fini contabili, le somme affidate in carico agli agenti della riscossione ai sensi del presente provvedimento, sono assimilate ai carichi affidati a seguito di iscrizione a ruolo, con la conseguenza, tra l'altro, che i documenti contabili (conto mensile delle riscossioni, contabilità bimestrale corredata delle variazioni al carico distinte per tipologia ed anno di riferimento, conto giudiziale) già previsti in materia di riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, comprenderanno anche i carichi affidati ai sensi del presente provvedimento senza effettuare distinte rendicontazioni, con evidenti ottimizzazioni degli oneri amministrativi ed economici.

Il punto 5, infine, stabilisce che, al fine di effettuare i necessari adeguamenti tecnici e procedurali, la nuova modalità di affidamento del carico agli agenti della riscossione si applicherà agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a partire dal 28 gennaio 2013.

Dispone:

1. Contenuto dei flussi.

1.1 Ai fini della riscossione delle somme richieste con gli atti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affida, mediante flusso telematico, i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia servizi S.p.a.

1.2 I flussi di carico, di seguito denominati "*flussi*", recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere l'indicazione dei seguenti dati:

- a) l'ufficio che ha emesso l'atto;
- b) il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori, nonché degli eventuali coobbligati;
- c) il codice di ogni componente del credito, denominato articolo di carico;
- d) il codice dell'ambito;
- e) l'anno di riferimento del credito;
- f) l'importo di ogni articolo di carico;
- g) l'importo totale del carico affidato con l'atto;
- h) il codice univoco dell'atto;
- i) gli estremi identificativi dell'atto;
- j) la data di notifica dell'atto;
- k) il totale degli importi contenuti nel flusso di carico;
- l) l'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto;
- m) la data di trasmissione del flusso di carico.

2. Formazione e consegna dei carichi.

2.1 I flussi di carico sono formati e trasmessi in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

- 2.2 Se una o più quote del flusso sono prive di almeno uno dei dati elencati nel punto 1.2, l'agente della riscossione, per il tramite di Equitalia servizi S.p.a., lo segnala immediatamente all'ufficio che ha emesso l'atto e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione fino a che il predetto ufficio non abbia provveduto alle necessarie integrazioni ovvero a scaricare le quote.

3. Data di affidamento del carico.

- 3.1 L'ufficio che ha emesso gli atti di cui all'articolo 9, comma 3-bis del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, trasmette, con cadenza giornaliera, i flussi di carico ad Equitalia servizi S.p.a, decorso il termine ultimo per il pagamento.
- 3.2 L'affidamento formale della riscossione in carico all'agente, anche ai fini dell'esecuzione forzata, si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.

4. Riassunto dei carichi ed adempimenti contabili.

- 4.1 L'agente della riscossione, anche per il tramite di Equitalia servizi S.p.a, redige, in conformità al modello approvato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del Decreto interministeriale del 3 settembre 1999, n. 321, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, un riassunto in due esemplari dei carichi ad esso affidati in una stessa data e ne trasmette uno, anche con modalità informatiche o telematiche, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente in ragione dell'ambito dell'agente cui sono stati consegnati i carichi.
- 4.2 Le somme affidate in carico agli agenti della riscossione ai sensi del presente provvedimento, sono assimilate, ai fini contabili, ai carichi affidati a seguito di iscrizione a ruolo. Gli agenti della riscossione, con riferimento ai carichi ad essi affidati ai sensi del presente provvedimento, presentano, anche con modalità telematiche, i medesimi documenti contabili previsti per la rendicontazione delle somme riscosse a mezzo ruolo.

5. Entrata in vigore.

Le presenti modalità di affidamento della riscossione si applicano agli atti di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a partire dal 28 gennaio 2013.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21/01/2013

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 39/93

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Mario Canzio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 39/93

Provvedimento concernente le modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, in carico agli agenti della riscossione - Specifiche tecniche.

I tracciati tecnici di scambio in uso per il colloquio tra gli agenti della riscossione e gli enti telematici per l'affidamento dei carichi (documento EQS/RUO100CO relativo ai "Ruoli vistati") sono integrati inserendo le informazioni e i controlli necessari per la gestione delle procedure di affidamento delle somme intimate con gli atti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni della Legge 26 aprile 2012, n. 44, così come di seguito indicato.

Tipo record R3A

Introduzione di nuovi controlli per i seguenti campi nel caso in cui il campo FLAG-CARTELLAZIONE del tipo record R5A assuma il valore "9":

- DATA CREAZIONE FILE;
- DATA CONSEGNA RUOLI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

Tipo record R5A

Modifica della descrizione del valore "1" del campo SPECIE DEL RUOLO con la seguente descrizione:

-1- ruolo ordinario - accertamento esecutivo ordinario erario.

Inserimento del nuovo valore "6" del campo TIPO ISCRIZIONE con la seguente descrizione:

-6- ruolo accertamento esecutivo art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012.

Inserimento del nuovo valore "9" del campo FLAG CARTELLAZIONE con la seguente descrizione:

- 9 - avviso di accertamento esecutivo erario art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012.

Introduzione di nuovi controlli per i seguenti campi nel caso in cui il campo FLAG-CARTELLAZIONE del tipo record R5A assuma il valore "9":

- DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE.

Tipo record 7A

Introduzione di nuovi controlli per i seguenti campi nel caso in cui il campo FLAG-CARTELLAZIONE del tipo record R5A assuma il valore “9”:

- DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO.

Introduzione dei seguenti campi con i relativi controlli:

- IDENTIFICATIVO CARTELLA DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO:
- DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO ORIGINARIO.

Definizione, per ente creditore Erario, nel caso di accertamento esecutivo, della nuova struttura del campo CODICE PARTITA, con lunghezza complessiva invariata (85 caratteri), come di seguito riportato:

- TIPO MODELLO (3 caratteri);
- IDENTIFICATIVO PRENOTAZIONE RUOLO (28 caratteri);
- FASE ACCERTAMENTO (1 carattere);
- TIPO ATTO (2 caratteri);
- IDENTIFICATIVO DELL’ATTO (50 caratteri).

Modifica, per ente creditore Erario, dei controlli sul campo indirizzo ente nel caso in cui il campo FLAG - CARTELLAZIONE del tipo R5A assuma il valore “9”.